

## **TI\_GERICHTE 16.2004.40 vom 31. Mai 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-05-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2004.40](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2004.40)

FR: TI\_GERICHTE 16.2004.40 du 31 mai 2005

IT: TI\_GERICHTE 16.2004.40 del 31 maggio 2005

### **Regeste**

mandato - ricevibilità ricorso per cassazione - competenza territoriale - controversia concernente attività di una succursale - competenza del giudice della sede della succursale - legittimazione passiva - portata dell'intestazione di documenti - deposizione di teste interessato all'esito della lite

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

In concreto, come correttamente concluso dal primo giudice, le risultanze istruttorie non permettono di concludere che la succursale della convenuta abbia in qualche modo manifestato o lasciato intendere all'istante di agire per conto di una terza persona, e più precisamente per conto di \_\_\_\_\_. Il fatto che questo nominativo compaia sia nel contratto che nelle fatture, non prova ancora l'esistenza di un rapporto di rappresentanza. L'intestazione di questi documenti, così come formulata, non basta infatti per indicare la titolarità del rapporto contrattuale, che deve invece essere determinata sulla base delle pattuizioni intervenute tra le parti (II CCA 4 ottobre 1999 in re M. SA/B. e Ilcc), pattuizioni che \_\_\_\_\_ ha confermato essere intervenute tra l'istante e la succursale della convenuta.

#### **E. 10**

Quanto alla deposizione di questa teste, alla quale la ricorrente addebita un motivo di inimicizia per essere stata dalla stessa licenziata, e un interesse nella lite avendo ricoperto al momento dei fatti la carica di membro del Consiglio di amministrazione dell'istante, va innanzi tutto rilevato che l'eventuale esistenza di questi due motivi non comporta la nullità della deposizione in quanto tale ma ne limita o pregiudica se del caso l'attendibilità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 234, n. 736), credibilità che spetta al giudice valutare sulla base del libero potere di apprezzamento delle prove che gli compete in virtù dell'art. 90 CPC, libero potere di apprezzamento di cui il pretore non ha in concreto abusato. Infatti, l'affermazione della teste secondo cui essa si sarebbe occupata per conto della RI 1 delle pratiche materialmente necessarie per disporre di questa [la \_\_\_\_\_, ] società offshore in particolare la CO 1 mi mandò il formulario doc. B .....già compilato. Io provvidi a farlo firmare al sig. \_\_\_\_\_, per conto della RI 1., siccome quel giorno il sig. \_\_\_\_\_ era assente (cfr. verbale 6 maggio 2003), è suffragata sia dal tenore del contratto che il direttore della succursale \_\_\_\_\_ ha sottoscritto on behalf of RI 1. senza indicare alcun rapporto di rappresentanza (cfr. doc. C), che dalla deposizione di quest'ultimo, ove ha confermato che è stata la RI 1 a incaricare l'istante di procedere alla costituzione di una società (la \_\_\_\_\_, cfr. interrogatorio formale, risposta n. 14). L'affermazione di \_\_\_\_\_ secondo il quale la RI 1 avrebbe agito in nome e per conto di un cliente libico (cfr. interrogatorio formale, risposta n. 14), non significa ancora che questa circostanza sia

stata portata a conoscenza dell'istante, ovvero che al momento della conclusione del contratto di mandato la succursale della convenuta abbia effettivamente manifestato all'istante l'esistenza del preteso rapporto di rappresentanza, rapporto che per essere opponibile all'istante deve quantomeno esserle stato manifestato, ciò che la convenuta non ha provato essere stato il caso in concreto, tant'è che le varie richieste di pagamento sono state tutte indirizzate alla succursale della convenuta (doc. F e G) e al suo presidente \_\_\_\_\_ (doc. O, P e Q). Per quel che riguarda la deposizione di quest'ultimo, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente non si può rimproverare al pretore di essersene distanziato sia perché l'interrogato non conferma la tesi difensiva della ricorrente circa l'avvenuta conclusione del contratto di mandato a nome e per conto di \_\_\_\_\_, sia perché l'interrogato sostiene di non aver mai sentito parlare della società Imagex International Limited nonostante i vari richiami di pagamento allo stesso indirizzati con riferimento alla costituzione di questa società (doc. O, P e Q) ancorché il direttore della succursale \_\_\_\_\_ abbia espressamente dichiarato che \_\_\_\_\_ propose a \_\_\_\_\_ di mettere a disposizione di RI 1n una società costituita da CO 1, segnatamente \_\_\_\_\_ (cfr. interrogatorio formale risposta n. 10).

#### **E. 11**

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno la pretesa arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del pretore, deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 giugno 2004 di RI 1 è respinto . 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 350.- b) spese fr. 50.- fr. 400.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla resistente fr. 400.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione: - avv. Yasar ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il vice presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.